

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 6 febbraio 2017 - n. 1139

Aggiornamento delle «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INFRASTRUTTURE VIARIE E AEROPORTUALI

Visti:

- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo Codice della Strada»;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada»;

Viste, altresì:

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in particolare l'art. 3, comma 121, lett. b);
- la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;

Visto il decreto dirigenziale 30 giugno 2014 n. 5660 «Approvazione delle indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia»;

Considerato che l'evoluzione del quadro infrastrutturale della rete viaria regionale e la realizzazione, negli ultimi anni, di nuovi itinerari hanno comportato una modifica della gerarchia della rete stradale, ampliando i casi, le tipologie e le peculiarità delle istanze di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade richieste dai soggetti competenti;

Ravvisata la necessità di procedere con un aggiornamento dei profili applicativi della normativa in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade, nonché con un approfondimento di alcuni aspetti procedurali, anche nell'ottica di semplificarne l'applicazione da parte dei soggetti richiedenti;

Ritenuto pertanto di procedere con l'aggiornamento delle indicazioni operative approvate con il suddetto Decreto n. 5660/2014;

Visto l'allegato A «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce, per i motivi di cui sopra, l'allegato A al decreto n. 5660/2014 recante la medesima rubrica;

Ritenuto:

- di stabilire che le «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», di cui all'allegato A, entrino in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- di applicare le suddette indicazioni operative ai procedimenti amministrativi di classificazione e di declassificazione amministrativa delle strade avviati dal giorno successivo all'entrata in vigore delle medesime;

Vista la d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/78 avente ad oggetto «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» e successivi aggiornamenti, in particolare il risultato atteso 304 «Riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale» dell'Area Territoriale, Missione 10 e Programma 5;

Visti la l.r. 20/2008 nonché i successivi provvedimenti organizzativi della X legislatura e, in particolare, la d.g.r. n. X/5227 del 31 maggio 2016;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituisce, per i motivi di cui in premessa, l'allegato A al decreto n. 5660/2014 recante la medesima rubrica.

2. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

3. Di stabilire che le «Indicazioni operative per la classificazione e la declassificazione amministrativa della rete viaria in Regione Lombardia», di cui all'allegato A, entrino in vigore a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Monica Bottino

INDICAZIONI OPERATIVE

PER LA CLASSIFICAZIONE E LA DECLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA RETE VIARIA IN REGIONE LOMBARDIA

febbraio 2017

Sommario

1. INTRODUZIONE
- 1.1 Ambito di competenza.
2. SEZIONE PRIMA
- 2.1 Modalità per la classificazione e la declassificazione di strade provinciali
 - 2.1.1 Classificazione di strade provinciali
 - 2.1.2 Declassificazione di strade provinciali a strade comunali
- 2.2 Procedimento di classificazione/declassificazione amministrativa delle strade
 - 2.2.1 Soggetto che presenta l'istanza
 - 2.2.2 Modalità di presentazione dell'istanza
- 2.3 Tratte viarie sottese a seguito della realizzazione di nuove Varianti
- 2.4 Effetto traslativo della proprietà della strada
- 2.5 Disciplina nei centri abitati con più di 10.000 abitanti
3. SEZIONE SECONDA
- 3.1 Documentazione da presentare
 - 3.1.1 Classificazione amministrativa di viabilità provinciale
 - 3.1.2 Classificazione amministrativa a viabilità provinciale di viabilità comunale esistente
 - 3.1.3 Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale
 - 3.1.4 Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti (comma 5-bis, art. 4, L.R. 9/2001)
4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Indice delle figure

Figura 1: identificazione dell'itinerario provinciale

Figura 2: identificazione dell'itinerario provinciale e contestuale classificazione di strada provinciale

Figura 3: identificazione dell'itinerario provinciale (comprensiva dei casi di cui all'art. 4 comma 4 del DPR 495/1992)

Figura 4: schema grafico rappresentativo di casi di "tratta sottesa"

Figura 5: schema grafico rappresentativo di caso di "tratta non sottesa"

1. INTRODUZIONE

Le presenti “Indicazioni operative” hanno la finalità di chiarire e specificare alcuni aspetti riguardanti l’esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade e si prefigurano come strumento di ausilio per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti competenti.

Il documento contiene anche l’elenco della documentazione da predisporre per l’espletamento dell’iter procedimentale e l’emissione del relativo provvedimento.

1.1 Ambito di competenza.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*” la Regione provvede all’esercizio delle funzioni di classificazione e declassificazione delle strade non statali, con provvedimento dirigenziale.

Con L.R. 5 gennaio 2000, n.1 (art. 3, comma 121, lett. b) sono stati trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.

Per le strade regionali, Regione Lombardia procede ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “*Nuovo Codice della strada*” e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con la L.R. 4 maggio 2001, n. 9 “*Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale*”.

L’ambito di competenza delle presenti indicazioni operative, pertanto, riguarda la classificazione della viabilità provinciale e la declassificazione della stessa a viabilità comunale.

2. SEZIONE PRIMA

2.1 Modalità per la classificazione e la declassificazione di strade provinciali

2.1.1 Classificazione di strade provinciali

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera c), del Nuovo Codice della Strada le strade extraurbane si definiscono provinciali “*...quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico*”.

2.1.2 Declassificazione di strade provinciali a strade comunali

Di norma, le strade provinciali possono essere oggetto di declassificazione a strade comunali qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esistenza di valide alternative di tracciato che svolgono la funzione di collegamento provinciale in modo più efficiente, sia per caratteristiche strutturali che funzionali. A fronte di ogni ipotesi di

declassificazione di tratti viari provinciali dovrà essere individuato e valutato l'itinerario alternativo nel contesto della viabilità della zona considerata;

- continuità del singolo itinerario provinciale, che può essere anche costituito:
 - da una eventuale variante o da una o più alternative di tracciato corrispondenti ad altre strade provinciali (figura 1 e figura 2);
 - da tratti di itinerari provinciali classificati comunali ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada*" relativamente ai centri abitati con più di 10.000 abitanti (figura 3);
- presenza di tratti terminali di strade provinciali (tracciati provinciali che confluiscono su strade comunali in ambito urbano). In questo caso, si richiamano le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale - n. 6709/97, che stabilisce che alcuni tratti di strada interni ai centri abitati conservano la classificazione di strada extraurbana in presenza di determinate condizioni.

In caso di declassificazioni parziali di un unico itinerario il proponente dovrà assumere preferibilmente come caposaldo un nodo fisico del sistema della viabilità chiaramente identificato (intersezioni, cuspidi, rotatorie) in luogo di confini amministrativi, al fine di una più precisa identificazione degli stessi capisaldi sotto il profilo gestionale e manutentivo.

2.2 Procedimento di classificazione/declassificazione amministrativa delle strade

2.2.1 Soggetto che presenta l'istanza.

La Provincia competente per territorio (o la Città Metropolitana) può proporre a Regione Lombardia di procedere alla classificazione a strada provinciale di tratti di viabilità esistente o di nuova realizzazione o alla declassificazione a strada comunale di tratti di strade provinciali esistenti. Resta ferma la possibilità, per Regione Lombardia, di procedere d'ufficio ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del DPR 495/1992.

2.2.2 Modalità di presentazione dell'istanza


La Provincia - o la Città Metropolitana - presenta l'istanza alla competente Direzione Regionale secondo le modalità indicate nel sito istituzionale di Regione Lombardia - sezione "Amministrazione trasparente" - pubblicate ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'istanza è corredata dalla documentazione specificata alla sezione seconda delle presenti indicazioni Operative.

2.3 Tratte viarie sottese a seguito della realizzazione di nuove Varianti

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 495/92, i tratti di strade statali dismessi a seguito della realizzazione di nuove varianti e che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.

Similmente, al comma 5-bis dell'art. 4, della L.R. 9/2001 si stabilisce che: "i tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e [...] sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti" (Figura 4).



Ove ne ricorra l'eventualità, nel provvedimento regionale con il quale si procede alla classificazione della nuova variante viene contestualmente individuata la corrispondente tratta sottesa, declassificata *ope legis* ai sensi del disposto normativo richiamato.

Pertanto, nell'ambito del procedimento di classificazione della nuova variante, la Provincia competente (o Città metropolitana) provvede a trasmettere anche la documentazione riguardante la tratta sottesa, come specificato al successivo paragrafo 3.1.4.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo di redigere il Verbale di consegna relativo alla tratta sottesa.

Qualora, invece, la realizzazione di una nuova variante al centro abitato non prefiguri lo scenario di "tratta sottesa" (figura 5), la Provincia (o Città Metropolitana) competente, nella formulazione dell'istanza, specifica le indicazioni a supporto dell'istanza medesima, tenendo conto, se il caso, delle caratteristiche tecniche e funzionali della strada da declassificare (dimensioni, presenza di vincoli, volumi e tipologia di traffico), oltre che delle indicazioni di cui al paragrafo 2.1.2.

Il provvedimento regionale di declassificazione specifica le indicazioni che sono alla base dell'istanza.

2.4 Effetto traslativo della proprietà della strada

Ai fini del perfezionamento del passaggio di proprietà della strada da un ente a un altro, si ritiene non indispensabile l'emanazione di un ulteriore specifico decreto di trasferimento della strada fra gli enti proprietari. A supporto di tale tesi vedasi la sentenza TAR Puglia-Bari n.2082/2009 che chiarisce che l'effetto traslativo della proprietà della strada da un ente a un altro è collegato all'emanazione del relativo decreto di classificazione e/o declassificazione; conseguentemente, l'ulteriore emanazione del decreto di passaggio è da valutarsi solo quale ricognizione di un effetto, di fatto, già verificatosi.

2.5 Disciplina nei centri abitati con più di 10.000 abitanti

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 495/92, i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta comunale con la quale si procede alla delimitazione medesima. Vale, ai fini dell'individuazione della continuità del tracciato provinciale, quanto indicato nel paragrafo 2.1.2.

3. SEZIONE SECONDA

3.1 Documentazione da presentare

Sono individuati i seguenti procedimenti, con riferimento ai quali è di seguito specificata la documentazione tecnico-amministrativa da presentare ai competenti Uffici regionali:

- Classificazione amministrativa di viabilità provinciale
- Classificazione amministrativa a viabilità provinciale di viabilità comunale esistente
- Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale

- Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti

3.1.1 Classificazione amministrativa di viabilità provinciale

La Provincia o Città Metropolitana richiedente, a corredo dell'Istanza di classificazione a viabilità provinciale della strada, presenta:

1. ordinanza di apertura al traffico (in caso di strada già aperta al traffico veicolare) oppure, in caso di strada di nuova realizzazione, atto o documentazione che attesti il completamento dell'opera (es. atto di collaudo, o verbale di consegna anticipata da parte del soggetto realizzatore - art. 230 DPR 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE /)¹;
2. Relazione tecnico-illustrativa d'inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a:
 - a. eventuali provvedimenti provinciali a contenuto programmatico che riportino l'indicazione relativa alla classificazione amministrativa della strada;
 - b. inquadramento amministrativo del territorio interessato;
 - c. breve riepilogo dello storico, dello stato dell'arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti;
 - d. inquadramento infrastrutturale, con rappresentazione delle connessioni viabilistiche, degli itinerari e dell'inserimento della nuova arteria nella rete stradale provinciale;
 - e. esatta denominazione catastale assegnata alla nuova strada;
 - f. progressive chilometriche dei capisaldi, delle intersezioni e dei nodi principali, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N;
 - g. caratteristiche funzionali della nuova strada.
3. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della nuova strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzia:
 - a. tracciato e inquadramento territoriale, con indicazione dei confini amministrativi dei Comuni territorialmente interessati;
 - b. integrazione nella rete viabilistica provinciale (e di livello superiore), con indicazione della denominazione catastale delle strade provinciali al contorno;
 - c. precisa identificazione e competenza dei capisaldi;
 - d. progressive chilometriche, anche parziali in corrispondenza di eventuali confini amministrativi di Comuni interessati.

3.1.2 Classificazione amministrativa a viabilità provinciale di viabilità comunale esistente

La Provincia o Città Metropolitana richiedente, a corredo dell'Istanza di classificazione a viabilità provinciale della viabilità comunale esistente, presenta:

1. Eventuale atto di intesa/accordo sottoscritto tra i Comuni interessati
2. Relazione tecnico-illustrativa d'inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a:
 - a. eventuali provvedimenti provinciali a contenuto programmatico che riportino l'indicazione relativa alla classificazione amministrativa della strada;

¹ Riferimento legislativo da assumere come riferimento fino al perfezionamento della disciplina relativa al Nuovo Codice dei Contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

- b. breve riepilogo delle motivazioni, dello storico, dello stato dell'arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti;
 - c. inquadramento infrastrutturale, con rappresentazione delle connessioni, degli itinerari e dell'inserimento della strada nella maglia viabilistica provinciale;
 - d. esatta nuova denominazione catastale (provinciale) assegnata alla strada;
 - e. progressive chilometriche dei capisaldi, delle intersezioni e dei nodi principali, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N;
 - f. descrizione e competenze dei capisaldi;
 - g. caratteristiche funzionali;
 - h. stato di conservazione e manutenzione.
7. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzi:
- a. tracciato e inquadramento territoriale con indicazione dei confini amministrativi dei Comuni territorialmente interessati;
 - b. integrazione nella rete viabilistica provinciale (e di livello superiore), con indicazione della denominazione catastale delle strade provinciali al contorno;
 - c. precisa identificazione e competenza dei capisaldi (ad esempio, in caso di caposaldo coincidente con rotonda, indicare se inclusa od esclusa);
 - d. progressive chilometriche, anche parziali, in corrispondenza di eventuali confini amministrativi di Comuni interessati.

3.1.3 Declassificazione amministrativa di strada provinciale a viabilità comunale

La Provincia o Città Metropolitana richiedente, a corredo dell'Istanza di declassificazione di viabilità provinciale a strada comunale, presenta:

1. Eventuale atto di intesa/accordo sottoscritto con i Comuni interessati.
2. Relazione tecnico-illustrativa d'inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a:
 - a. eventuali provvedimenti provinciali a contenuto programmatico che riportino l'indicazione relativa alla declassificazione amministrativa della strada;
 - b. breve riepilogo delle motivazioni, dello storico, dello stato dell'arte, della procedura avviata, delle competenze gestionali e/o accordi sottoscritti;
 - c. inquadramento territoriale e infrastrutturale di riferimento, con esplicitazione delle verifiche illustrate nella sezione prima;
 - d. denominazione catastale (provinciale) della strada da declassificarsi;
 - e. progressive chilometriche (provinciali) dei capisaldi della tratta da declassificarsi, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N;
 - f. descrizione e competenze dei capisaldi;
 - g. caratteristiche funzionali;
 - h. stato di conservazione e manutenzione.
3. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata) della strada che, con riferimento a quanto sopra, ne evidenzi:
 - a. tracciato da declassificare e suo inquadramento territoriale, con indicazione dei confini amministrativi dei Comuni territorialmente interessati;
 - b. itinerario viabilistico provinciale alternativo individuato per le percorrenze tra i medesimi capisaldi;
 - c. integrazione del nuovo disegno e assetto di rete nella maglia viabilistica provinciale (e di livello superiore), con indicazione della denominazione catastale delle strade provinciali al contorno;

- d. precisa identificazione e competenza dei capisaldi (ad esempio, in caso di caposaldo coincidente con rotatoria, indicare se inclusa od esclusa);
- e. progressive chilometriche, anche parziali in corrispondenza di eventuali confini amministrativi di Comuni interessati.

3.1.4 **Tratti di strade provinciali risultanti sottesi a seguito di varianti (comma 5-bis, art. 4, L.R. 9/2001)**

La Provincia o Città Metropolitana richiedente, unitamente all'istanza di classificazione a strada provinciale della variante, presenta:

1. Relazione tecnico-illustrativa d'inquadramento, con puntuali indicazioni di contenuto relative a:
 - a. eventuali accordi o atti d'intesa sottoscritti con i Comuni interessati;
 - b. inquadramento territoriale e infrastrutturale di riferimento, con verifica della continuità della rete viabilistica provinciale;
 - c. denominazione catastale (provinciale) della tratta sottesa;
 - d. progressive chilometriche (provinciali) dei capisaldi della tratta sottesa, con indicazione delle relative coordinate geografiche [x-y] espresse in WGS1984 - UTM_Zone_32N.
2. Rappresentazione cartografica (a scala adeguata), con riferimento a quanto sopra, che evidenzia:
 - a. tracciato della tratta sottesa con indicazione dei confini amministrativi dei Comuni territorialmente interessati;
 - b. precisa identificazione e competenza dei capisaldi(ad esempio, in caso di caposaldo coincidente con rotatoria, indicare se inclusa od esclusa);
 - c. progressive chilometriche anche parziali in corrispondenza di eventuali confini amministrativi di Comuni interessati.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *Nuovo Codice della Strada*
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, *Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada*
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709, *Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 settembre 1996, n.610)*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, *Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale*
- Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1, *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)*
- Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 9, *Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale*
- Deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2003, n. VII/14739, *Adozione di criteri per la classificazione funzionale e la qualificazione della rete viaria che interessa il territorio regionale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9/2001*
- Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. VII/19709, *Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della l.r. 9/2001*

- Deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2014, n. X/1974, *Determinazioni ai sensi dell'art.2 della L. 241/1990 e dell'art. 5 della L.R. 1/2012 dei termini di adozione del provvedimento finale dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, protezione civile, edilizia residenziale pubblica, infrastrutture e mobilità e in tema di rimborsi spese referendarie*